

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL NOCE, SAPORITO, FRANZA,
BOMBARDIERI, BERNASSOLA, SCARDACCIONE, FIMOGNARI,
FERRARA Nicola, MASCARO, GENOVESE e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1984

Integrazione dell'articolo 3 della legge 27 aprile 1981, n. 190,
e concessione di un contributo all'Associazione nazionale società
e salute per il sostegno della sua attività di promozione
sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni la sensibilizzazione sociale e culturale nei riguardi dei soggetti portatori di *handicaps* fisici o psichici ha fatto indubbi passi avanti sia per l'opera di promozione in tale campo praticata dal legislatore, sia soprattutto per la formidabile spinta di organismi associativi di volontariato, che molto spesso hanno coperto aree di bisogno cui l'intervento pubblico non ha potuto provvedere.

La essenziale complementarietà rispetto alla iniziativa pubblica dell'azione privata di volontariato ha avuto solenne riconoscimento legislativo in due provvedimenti, la legge 27 aprile 1981, n. 190, e la legge 13 maggio 1983, n. 196, che hanno disposto la erogazione di contributi a carico dello Stato a favore di talune associazioni nazionali per il sostegno appunto della loro attività di promozione sociale.

Con il disegno di legge che ora si presenta si tende ad integrare il novero di quelle associazioni meritevoli, per i fini perseguiti, del sostegno dello Stato, prevedendo un contributo anche per la Associazione nazionale società e salute, che dal 1975 opera in molte città italiane, quali Bari, Bergamo, Brescia, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena, Chiavari, Fagnano Olona, Firenze, Forlì, Genova, Milano, Napoli, Padova, Pesaro, Pescara, Rimini, Reggio Emilia, Roma, Torino, Varese, Verona ed altre.

Tale Associazione, avvalendosi anche sul piano operativo di strutture cooperative in cui congiuntamente operano soggetti sani e soggetti portatori di *handicap*, ha svolto e continua a svolgere sul piano nazionale una azione, in collegamento con gli organismi territoriali pubblici, di promozione e di socializzazione dei soggetti portatori di *han-*

dicap nonchè di sostegno e di solidarietà nei confronti di soggetti speditizzati privi di altre forme di assistenza.

Tale azione si concretizza anche nella divulgazione di informazioni e di conoscenze in genere su tutti quegli aspetti della patologia medica le cui non esatte conoscenze hanno spesso determinato pregiudizi e rifiuti di accoglimento nei riguardi dei portatori di *handicap*: a tale proposito l'Associazione nazionale società e salute ha organizzato

numerosi convegni a carattere nazionale ed ha diffuso i propri contributi in materia attraverso la rivista « Società e salute ».

All'attivo della organizzazione c'è anche l'attuazione di una capillare presenza domiciliare per tutte quelle situazioni meritevoli di particolare attenzione, nonchè l'approntamento di sedi di soggiorno per offrire anche periodi di vacanze a soggetti handicappati, cui è prestata gratuita assistenza da parte dei volontari dell'Associazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al fine di incoraggiare e sostenere le attività di studio e di sensibilizzazione sociale sugli scopi previsti dal proprio statuto nonché l'attività di promozione sociale e tutela degli associati portatori di *handicaps* fisici o psichici, è assegnato alla Associazione nazionale società e salute per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986 un contributo di lire 180 milioni.

Art. 2.

L'Associazione nazionale società e salute a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali trasmetterà annualmente una copia del rendiconto nonché una relazione sulla attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Governo, entro il 31 marzo, dovrà presentare al Parlamento una relazione annuale consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulla attività svolta dalla Associazione di cui alla presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a lire 180 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il triennio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.